

Newsalert

Dipartimento di Diritto societario

I regolamenti interni delle società emittenti sono cogenti per gli organi sociali

La Suprema Corte di Cassazione, con la recentissima sentenza n. 5/2019, ha assunto una decisione di grande importanza, con la quale conferma - in linea con gli orientamenti dei giudici di legittimità di altri Paesi (come, ad esempio, la Germania) - il carattere vincolante delle regole contenute in codici di autodisciplina e in regolamenti interni, una volta che esse siano state volontariamente adottate dalla società.

La Cassazione si pronuncia sul ricorso di un sindaco di Telecom avverso le sanzioni pecuniarie irrogate dalla Consob in quanto il collegio sindacale non aveva controllato e comunicato alla Consob stessa la mancata sottoposizione al consiglio di amministrazione della società del comunicato stampa concernente un prestito obbligazionario subordinato per 1,3 miliardi di euro; ciò in contrasto con la procedura aziendale per la gestione e comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate, adottata dalla società.

La Consob aveva quindi sanzionato il sindaco per «non adeguata vigilanza», in violazione dell'art. 149 co. 1 lettere b) e c-*bis*) del TUF, che rispettivamente stabiliscono che il collegio deve vigilare sui principi di corretta amministrazione e sulle modalità di concreta attuazione delle regole di governo societario previste dal Codice di autodisciplina. Inoltre, il sindaco era stato sanzionato per omessa segnalazione delle irregolarità riscontrate, in violazione dell'art. 149 comma 3, del TUF.

Nel ricorso in cassazione il sindaco, tra l'altro, aveva richiamato la natura esclusivamente «interna» del regolamento che disponeva l'approvazione da parte del consiglio del comunicato prima della sua diffusione al mercato, per cui non se ne poteva dedurre la violazione di alcuna disposizione di legge inerente al governo della società.

In proposito, la Cassazione ha ritenuto che sono da «considerare cogenti, per la società, anche le norme di autodisciplina previste da disposizioni interne, ancorché maggiormente stringenti rispetto alle disposizioni di portata generale poste dalla legge, dalle fonti regolamentari o dai codici di autodisciplina». Secondo la Cassazione: «Nel momento in cui la società, all'esito di una scelta del tutto libera, decide di adottare norme di condotta aziendale e di estrinsecare tale

CHIOMENTI

decisione al mercato, è infatti vincolata alla loro osservanza, rappresentando la scelta di cui sopra una volontaria autolimitazione da parte dell'operatore del mercato».

Ciò in quanto tutti gli organismi di controllo delle società quotate, e il collegio sindacale più di ogni altro, "sono investiti di un ineludibile compito di costante verifica della corrispondenza dei meccanismi di gestione della società al paradigma della corretta amministrazione, così come definito dalla scienza economica aziendale." In sostanza, l'implicito assunto che si evince dalla pronuncia della Cassazione è che l'adozione di un regolamento interno concorre a definire l'assetto organizzativo di una società e a conformarne i processi decisionali, sicché integra una violazione dei principi di corretta amministrazione l'inosservanza delle regole decisionali che lo stesso Consiglio si è dato

Va segnalato, peraltro, che già il codice di autodisciplina promosso da Borsa Italiana, cui la società aderiva, al criterio 1.C.1 j) stabilisce che il consiglio di amministrazione debba adottare una procedura per la gestione delle informazioni privilegiate. E l'adozione di una procedura formalizzata per il trattamento e la comunicazione all'esterno delle informazioni privilegiate è oggi normativamente imposta dalla disciplina in materia di abusi di mercato (c.d. "MAR") e dalle Linee Guida emanate della Consob. In tale contesto, è certo che l'obbligo del collegio sindacale di vigilare sulle modalità di concreta attuazione della procedura per la gestione delle informazioni privilegiate non si limiti alla sola verifica dell'esistenza della procedura ma debba estendersi anche alla sua concreta osservanza. Come la Cassazione, del resto, ha avuto modo di statuire chiaramente.

*Per qualsiasi chiarimento o approfondimento non esitate a contattare
il Vostro abituale riferimento in Chiomenti.*